

Serie Ordinaria n. 44 - Lunedì 29 ottobre 2018

Comunicato regionale 22 ottobre 2018 - n. 145
Esclusione dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica (ex d.p.r. 31/2017) ed esame paesistico ex art. 35 delle norme del piano paesaggistico regionale

Al fine di chiarire se nei territori assoggettati a tutela paesaggistica ex d.lgs. 42/2004 sia dovuta, qualora il d.p.r. 31/2017 escluda l'obbligo della acquisizione della autorizzazione paesaggistica, la presentazione dell'esame paesistico si comunica, a seguito delle opportune verifiche giuridiche, quanto segue.

L'art. 35 delle NTA del PPR dispone, al comma 1, che «*in tutto il territorio regionale i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici [...] devono essere preceduti dall'esame di impatto paesistico*».

Il successivo comma 5 dispone che, nelle aree che sono invece assoggettate a specifica tutela paesaggistica, la procedura preordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sostituisce l'esame paesistico.

L'art. 35 sembra quindi dettare la propria disciplina sulla base di una partizione del territorio regionale tra aree non assoggettate, ovvero assoggettate, a vincolo paesaggistico, e non, invece, in base alla tipologia degli interventi da realizzarsi.

L'unica ipotesi in cui si dà rilevanza alla tipologia degli interventi è quella prevista al comma 2, ove si introduce un elenco di interventi che devono ritenersi esclusi dall'esame dell'impatto paesistico; tale elenco, si sottolinea, non corrisponde *in toto* all'elenco degli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica riportato all'art. 149 del d.lgs 42/2004.

Proprio questa mancata corrispondenza tra le diverse tipologie di interventi previste dal comma 2 dell'art. 35 e dall'art. 149 del d.lgs 42/2004 conduce a ritenere che la previsione del PPR in esame debba essere correttamente intesa come riferibile ai soli interventi, dalla stessa descritti, che debbono realizzarsi nelle aree non assoggettate a vincolo paesaggistico.

Infatti, diversamente opinando, ovvero intendendo la norma del PPR applicabile anche alle aree che sono assoggettate a vincolo paesaggistico, si arriverebbe alla conseguenza, che appare assurda sotto un profilo logico prima ancora che giuridico, di assoggettare ad una procedura avente finalità di tutela del territorio sotto il profilo paesistico, quale indubbiamente è la valutazione di impatto paesistico, anche interventi da realizzarsi in ambiti connaturati da una particolare sensibilità paesistica, quali appunto sono le zone vincolate paesaggisticamente, e per i quali il legislatore nazionale ne ha, invece, valutato a priori proprio l'irrelevanza sotto il profilo paesaggistico, escludendoli quindi dalla necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica.

Se così fosse, si avrebbe non solo un contrasto coi criteri di economicità e di efficacia che debbono ispirare l'azione amministrativa (si verrebbe, infatti, a sovrapporre una valutazione discrezionale, nata per altre finalità e per altri ambiti, ad una valutazione, *ex lege* ed *ex ante*, specifica e mirata, invece, proprio per quel tipo di ambiti), ma anche un aggiramento del divieto di aggravio del procedimento sancito dall'art. 1, comma 2, della L.n. 241/90, che rappresenta un corollario del principio della semplificazione amministrativa.

E infatti all'art. 35 non è mai stata data una tale lettura nel lasso di tempo intercorso tra l'entrata in vigore del PPR e l'approvazione del d.p.r. n. 31/2017.

Pertanto la lettura dell'art. 35 sopra prospettata non può certo essere messa in discussione dalla circostanza che, successivamente all'approvazione del PPR, il legislatore nazionale, per il tramite, appunto, del d.p.r. n. 31/2017, ha ampliato il novero degli interventi che sono stati valutati a priori irrilevanti sotto il profilo paesaggistico in ragione della loro particolare natura e, come tali, esclusi quindi dall'autorizzazione paesaggistica.

Il direttore: Roberto Laffi